

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

### GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI PER L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA PER UN PERIODO DI ANNI 4.

L’anno duemila ventiquattro, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, sita in Cosenza – Via Alimena N. 8, Cod. Fisc. e P. IVA 02853720783, nella persona di \_\_\_\_\_, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta procura conferitagli dal \_\_\_\_\_, di seguito denominata semplicemente «Committente» o «Stazione Appaltante» ovvero, da ultimo, «Azienda Sanitaria»,

E

Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell’impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure) consorzio, denominato “\_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_; (oppure) operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito, con atto del notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

#### PREMESSO CHE

- in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della procedura di gara recante il **“SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI PER L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA PER UN PERIODO DI ANNI 4”**, con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con corrispettivo da stipulare in parte a misura ed in parte a canone;
- la procedura di gara prevede la conclusione di un contratto di servizi, relativo alla pulizia e sanificazione di immobili;
- in seguito all’espletamento delle relative procedure di gara l’impresa \*\*\*\*\* è risultata prima graduata, di talché con provvedimento n. \*\*\* del \*\*\* recante la proposta di aggiudicazione e successivo provvedimento n. \*\*\* del \*\*\* è stata dichiarata l’aggiudicazione dell’appalto in parola;
- il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2023;
- l’impresa conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
  - non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 94 del D. Lgs. n. 36 del 2023;

2) non ricorre alcuna causa di esclusione di cui dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165;

f) l'impresa ha costituito la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice per un importo di € \_\_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_ nonché le ulteriori polizze/assicurazioni previste dagli atti di gara;

g) in data \_\_\_\_\_, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (oppure) il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Azienda Sanitaria recederà per giusta causa dal contratto;

h) in data \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs N. 36 del 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di servizi per il **“SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI PER L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA PER UN PERIODO DI ANNI 4.”**. In particolare:

- Pulizia e sanificazione di tutte le superfici verticali e orizzontali, pavimenti di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, scale anche esterne, ballatoi, rampe, nicchie anche nelle parti non in vista, pilastri, contro soffittature, tapparelle ed imposte varie, veneziane e similari, corpi illuminanti, punti elettrici, lampadine spie, porte e sovrapporte, bacheche, stipiti, maniglie, corrimano, ringhiere, zoccolature, infissi e serramenti interni ed esterni, vetri di qualunque tipo ed in qualsiasi posto ubicati, anche con l'utilizzo di piattaforme mobili a carico dell'impresa, divisori fissi e mobili, quadri, specchi, posacenere, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, targhe, davanzali e terrazzi, radiatori ed altri corpi riscaldanti, condizionatori, pale refrigeranti, griglie di aerazione, ascensori e montacarichi, grate di protezione, apparecchi telefonici, tutto il materiale di arredamento quale il mobilio, l'unità del paziente completa, i lettini visita, le attrezzature sanitarie e le apparecchiature elettromedicali (di qualsiasi dimensione e i relativi cavi di alimentazione), in qualsiasi posto collocati, l'arredamento e gli articoli sanitari, le diverse attrezzature non sanitarie, computer e terminali video con relative tastiere e stampanti e relativi cavi di alimentazione, in qualsiasi posto collocati, attrezzi da palestra e di riabilitazione, zerbini etc

- Smontaggio, la pulizia ed il rimontaggio di veneziane, tapparelle e di qualsiasi altro sistema oscurante di qualsiasi materiale. Comprende, inoltre, lo smontaggio, la pulizia ed il rimontaggio, di tutti gli apparecchi di illuminazione, la pulizia delle pale refrigeranti, dei radiatori e degli altri apparecchi riscaldanti, etc;
- Pulizia e sanificazione giornaliera da effettuarsi una o più volte al giorno secondo le procedure e frequenze minime specificate nel capitolato e nelle schede prestazionali;
- Pulizia e sanificazione da effettuarsi secondo le procedure e frequenze minime specificate nel capitolato e nelle schede prestazionali;
- Pulizia straordinaria riguardante quegli interventi di carattere straordinario remunerati extra canone, compresi eventuali presidi, secondo le procedure e frequenze minime specificate nel capitolato;
- Sanificazione e disinfezione ambienti ed oggetti su richiesta dell'ASP per particolari esigenze;
- Gestione rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti sanitari speciali, secondo le procedure e frequenze minime specificate nel capitolato;
- Inventariazione degli ausili gestiti;
- Immissione e conservazione degli ausili presso i depositi individuati, curati e gestiti dall'appaltatore, rendendoli disponibili agli Uffici Protesi per le conseguenti verifiche e riassegnazioni;
- Gestione di tutti gli aspetti organizzativi e tecnici necessari ad erogare i servizi richiesti, compresi spazi di immagazzinamento, strutture per la sanificazione, ripristino e manutenzione tecnica, sistemi di conservazione, trasporto ecc;
- Revisione prima del riutilizzo, che comprende pulizia, sanificazione e disinfezione, manutenzione, riparazione e ripristino completa funzionalità degli ausili.
- Certificazione tecnica della revisione;
- Consegna a seguito di nuova assegnazione su indicazione degli Uffici Protesi, comprensiva di montaggio e istruzione all'uso;
- Riparazione degli ausili in dotazione da effettuare direttamente presso il domicilio dell'utente;
- Manutenzione preventiva su ausili individuati dall'Azienda Sanitaria ed effettuata presso il domicilio degli utenti.
- Gestione informatizzata degli ausili, della disponibilità e delle richieste, in rete con le strutture preposte dell'Azienda Sanitaria, rendendo accessibili le relative informazioni ai competenti uffici con tempestività e continuità.
- Fornitura di dispenser a parete per carta igienica, per sapone liquido, per salviettine intercalate, e di tutti i relativi materiali di consumo, degli scopini per wc e relativi portascopini.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'affidamento alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la piena responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle relative attività. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario

per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi del Committente. L'Appaltatore è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni dedotte nel capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore è parimenti tenuto ad eseguire qualsiasi altra prestazione, anche se non specificatamente compresa nel capitolato speciale d'appalto, ma inerente alle prestazioni ordinate per l'esecuzione a regola d'arte del contratto, nel rispetto della normativa nazionale ed eurocomunitaria applicabile. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti.

### **Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato di gara, offerta tecnica, offerta economica.

### **Articolo 4 – Ammontare dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il servizio di pulizia e sanificazione immobili è fissato in €/anno \_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge.

L'azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza si riserva di affidare all'appaltatore servizi complementari, non compresi nell'appalto né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza impreveduta e/o imprevedibile, siano divenuti necessari per integrare/ottimizzare le prestazioni richieste dal presente contratto, nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa.

### **Articolo 5 – Durata**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto. La durata dell'appalto è di quattro anni (48 mesi) dalla data di stipula del verbale di consegna del servizio. Non sono previsti rinnovi. Ai sensi del D.Lgs N. 36 del 2023, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1, del D. Lgs N. 36/2023.

### **Articolo 8 – Subappalto**

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

*[oppure]*

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in \_\_\_\_\_ l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'Azienda Sanitaria è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

### **Articolo 9 – Revisione prezzi**

Con esclusivo riguardo ai servizi a canone, la revisione dei prezzi è annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone annuo in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa richiesta dell'appaltatore ed a seguito di un'istruttoria condotta dal RUP, al termine del secondo Trimestre di Riferimento di ogni anno a partire dal secondo anno di Contratto; non sono ammesse variazioni retroattive. Con riguardo, invece, agli interventi extra-canone, si specifica che i prezzi delle singole voci dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 3 del Capitolato d'onere che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte dell'Appaltatore, al netto del corrispondente ribasso offerto. Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di Listino prezzi avrà vigore, sempre al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della contabilizzazione e/o remunerazione delle prestazioni preventivate successivamente. Non è dovuta alcuna ulteriore revisione. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore forma di corrispettivo (anche a vacanza) o

rimborso spese, oltre a quanto previsto dal presente contratto. Parimenti l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo.

#### **Articolo 10 – Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto e della corretta esecuzione di tutte le attività cui è obbligato in forza del presente contratto e dei danni che esse dovessero recare a terzi. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Azienda Sanitaria, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente Committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l'Appaltatore ha stipulato apposite polizze assicurative di cui in appresso: - \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\* L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali.

#### **Articolo 11 – Modalità di pagamento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2002, i corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 giorni dalla ricezione di debita fattura elettronica. Per ciascun acconto sarà effettuata la detrazione delle eventuali penali. Le penali verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore economico sulla rata più vicina di pagamento o mediante incameramento di quota parte della garanzia. In ogni modo non verranno né accettate fatture elettroniche né emesse distinte di liquidazione in mancanza della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei servizi.

L'azienda Sanitaria svincola le ritenute sui pagamenti in acconto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione annuale, ove non siano emerse eventuali inadempienze presso l'INPS e l'INAIL. Per le prestazioni a canone non è dovuta alcuna anticipazione. Invece, per le prestazioni extra-canone trovano applicazione le disposizioni di cui si dà diffusamente conto negli atti di gara.

#### **Articolo 12 – Penali**

L'applicazione delle penali avverrà secondo le modalità di cui si dà diffusamente conto nel capitolato speciale d'appalto. Resta impregiudicata la responsabilità, civile e penale dell'Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito di sua inerzia.

#### **Articolo 13 – Domicilio dell'affidatario**

- A) se la ditta ha "sede" nello stesso Comune dell'ente committente a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell’ente committente Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, obbligandosi ad informare l'Azienda Sanitaria di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’Ente Committente. L'affidatario dichiara che il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione del contratto.

#### **Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi anche con riferimento alle imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume inoltre l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 15 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36 del 2023, nel D.P.R. 207/2010 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). L'Azienda Sanitaria informa l’Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. N. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banca: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_ Intestatario: \_\_\_\_\_ L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: - \_\_\_\_\_ ; - \_\_\_\_\_. Questo c/c deve essere



indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrare in forma elettronica. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria nonché alle competenti Autorità delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

#### **Articolo 19 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. È facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il presente contratto in ogni momento qualora l'Appaltatore contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme giuridiche, ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici od inadeguati nei confronti dell'Azienda Sanitaria e/o di Autorità pubbliche competenti in ordine all'oggetto delle prestazioni. È altresì facoltà dell'Azienda Sanitaria risolvere il presente contratto qualora l'Appaltatore, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente allo stesso Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3. Il contratto può altresì essere risolto in danno dell'Appaltatore in uno dei seguenti casi: a) qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) accertamento della violazione delle prescrizioni all'articolo 17 del presente contratto; c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto; g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12; h) reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023; i) negli altri casi esplicitamente previsti dal capitolato speciale d'appalto. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta (mediante Posta Elettronica Certificata) indicante la motivazione ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Azienda Sanitaria, a far data dal ricevimento della stessa.



### **Articolo 20 - Recesso dal contratto**

L'azienda Sanitaria si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in qualunque momento dandone comunicazione all'Appaltatore non meno di due mesi prima dal recesso stesso. All'atto del recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro cessante, pari al 10% (dieci per cento) della differenza fra l'importo di contratto, dedotto il 20% di alea previsto, e la somma ricevuta per le prestazioni regolarmente eseguite. Detta clausola non sarà applicata nel caso di mancato raggiungimento per causa dell'Assuntore dell'importo contrattuale previsto, accettato dal Responsabile del procedimento, e dovuto alla insufficiente attività di gestione del Servizio svolta dall'Assuntore stesso. Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore farà ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni. L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva L'azienda Sanitaria dal diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'Assuntore sia già incorso al momento del recesso.

### **Articolo 21 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Cosenza. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 22 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'Ente Committente: a) il capitolato tecnico e prestazionale; c) il bando ed il disciplinare di gara; d) il provvedimento di aggiudicazione; e) l'offerta tecnica; f) l'offerta economica; g) polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_; h) cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_; i) [se del caso] Procura generale / Procura speciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Notaio \_\_\_\_\_; j) [se del caso] Atto costitutivo RTI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Notaio; l) ..... [altro]

Letto, confermato e sottoscritto.

Cosenza, lì

il Committente \_\_\_\_\_

l'Appaltatore \_\_\_\_\_